

MOBILITÀ ELETTRICA URBANA

UNA NORMATIVA DA CONOSCERE



28 GENNAIO 2016

- L'ingenuità spesso ci porta a trasgredire a normative più o meno recenti non sempre pubblicizzate a dovere, è il caso della mobilità elettrica applicata alla bicicletta.

Terminologie commerciali e legislative determinano un gap informativo a scapito dell'utente, che spesso non percepisce la differenza fra ciclomotore elettrico e bici con pedalata assistita.

Nello specifico l'art. 50 del Codice della Strada sancisce: *"che il velocipede, è un veicolo con due o più ruote funzionante esclusivamente con la forza muscolare, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati dalla persona che conduce il veicolo; • Sono altresì da considerare velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0.25 kW. la cui stessa alimentazione viene progressivamente ridotta ed infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h oppure se il ciclista cessa di pedalare"*

Il tutto rispecchiando i parametri della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.03.2002, recepita dal Ministero dei Trasporti con DM del 31.01.2004.

Pertanto, in alternativa, se il motorino elettrico di bordo da ausiliario diviene principale, ovvero funzionante autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno, ed è azionabile con un acceleratore, si passa alla categoria dei velocipedi a motore, inquadrati nella apposita categoria; Può superare i 0.25 kW. deve essere dotato di targa, si conduce con patente AM, assicurazione e libretto di circolazione, quindi gli stessi requisiti di un ciclomotore o scooter.

! Una differenza molto sottile quella della bicicletta a pedalata assistita e del ciclo elettrico con pedali, regolamentata per evitare utilizzi impropri con sanzioni:

- per la mancanza di omologazione e/o del certificato di circolazione, la confisca del veicolo e sanzione di 155 €
- per la mancanza di copertura assicurativa, la confisca del veicolo e sanzione di 848 €
- per la mancanza della targa, fermo amministrativo del veicolo per 30 gg. e sanzione di 77 €
- per guida senza casco, fermo amministrativo del veicolo per 60 gg. e sanzione di 81 €
- per guida senza patente, confisca del mezzo e sanzione di 5.000 €; (DL 67/2014)

- Riassumendo, se il ciclo si muove senza l'ausilio delle nostre pedalate, è auspicabile un approfondimento.

MICROFOTOVOLTAICO A SPINA

COMPENSATORE DI CONSUMO ELETTRICO DOMESTICO



- Una tecnologia, nel contesto della sua evoluzione, spesso viene aggregata a tipologie merceologiche note, come nel caso della bici elettrica, solo in un secondo tempo, il legislatore entra nel merito delle specificità.

Microfotovoltaico a Spina, capostipite di questa nuovo modo di concepire l'efficienza energetica domestica, enfatizza la stessa differenziazione che corre fra la pedalata assistita e la bicicletta elettrica.

In ambito tecnico si classifica quale compensatore di consumo, ovvero servofreno al consumo elettrico domestico, inibendo di fatto i prelievi elettrici, che devono sussistere, proporzionalmente al contestuale irraggiamento solare, ponendolo in una posizione diametralmente opposta all'impianto fotovoltaico standard, che per sua natura converte energia elettrica sempre e comunque, al massimo delle sue potenzialità, inter-scambiando energia con la rete pubblica.

La microgenerazione domestica, in attesa di una più specifica normativa, conferma i cardini che la pongono quale tecnologia low cost al servizio delle famiglie:

- Potenza nominale massima 1.000 Watt con obbligo di sicurezze atte a cessarne l'attività, in caso di black-out;
- Connessione alla rete domestica 230 Volt 50 Hz. per mezzo del sistema standard EU spina/presa;
- Libera vendita e/o utilizzo, solo in assenza di inter-scambio di energia con la rete pubblica;
- Attivazione istantanea a cura dell'utente, titolare del contratto di fornitura elettrica, di cui la connessione;

! Questa opportunità derivata dalla compensazione dei consumi elettrici senza richiedere permessi, non deve essere forviante, parametri restrittivi dettati dal MISE e imposti ai produttori, sono l'argine a tutela del Sistema Elettrico Nazionale, da qualsiasi abuso.



Massimo Berti
MICROFOTOVOLTAICO ONE WAY